



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR)- Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - C. F. 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Per: comunepescosolido@arcmediapec.it

Prot. N. 526 del 20.02.2019

Determinazione Paesaggistica n. 04/2019

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica art. 146 D. Lgs. 22.01.2004

(DPR n. 31 del 13.02.2017 - Procedura semplificata)

Intervento: frazionamento in due unità immobiliari e costruzione di una scala esterna - Pescosolido – fg.18 mapp.le 228

Ditta: **Venditti Lorenzo**
Via Portella 6
03030 Pescosolido (FR)

VISTA la Legge 59/95 “subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio e gli interventi specificati nell’art. 1, come modificato dalla L.R. n. 8/2012;

Richiamato il DPR 31 del 13 Febbraio 2017 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 68 del 22.03.2017 che regola gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata;

VISTA la determinazione regionale n. B6832 del 28.12.2009, confermata dalla determinazione n. A9739 del 13.10.2011 e successive, di “individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”, nella quale risulta inserito il Comune di Pescosolido tra quelli in possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio della subdelega;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’art. 134;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4483 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale n. 12

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25.07.2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2008, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

VISTA la L.R. 8/2012;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146, del D.Lgs. 42/04 dal **SIG. VENDITTI LORENZO**, acquisita al protocollo comunale in data 27.11.2018 n. 3627 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il **"frazionamento di un fabbricato per civile abitazione in due unità immobiliari e costruzione di una scala esterna - Pescosolido – fg.18 mapp.le 228"**, attività riconducibili secondo il DPR 31/2017 nella fattispecie **"B3"**, in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs.42/4 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che il Comune di Pescosolido, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs.42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 27.12.2018 prot. N. 3919 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CHE nella predetta verifica di conformità dell'intervento proposto, si formulavano le seguenti prescrizioni:

- *Le ringhiere dovranno essere protette con smalto color nero forgia o similare.*
- *Eventuali lattonerie in rame o finto rame;*

VISTO il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. N.683-P del 18.01.2019 con esito **POSITIVO** riportante le seguenti prescrizioni/note:

- -----

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 22 (CE) del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n. 12 e non in contrasto con l'art. 27 e 43 delle NTA del PTPR adottato .

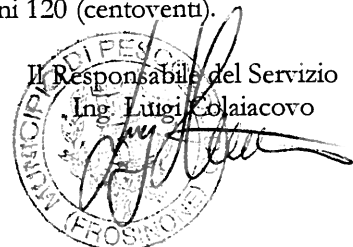
DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42, di autorizzare l'esecuzione delle opere relative al **"frazionamento di un fabbricato per civile abitazione in due unità immobiliari e costruzione di una scala esterna - Pescosolido – fg.18 mapp.le 228"**, – DITTA: **SIG. VENDITTI LORENZO**.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico -edilizio;

1. Il settore Urbanistico, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il settore urbanistico deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
2. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
3. La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04, e della L.R. 13/82; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
4. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Colaiacovo





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti

Sede Territoriale di Cassino

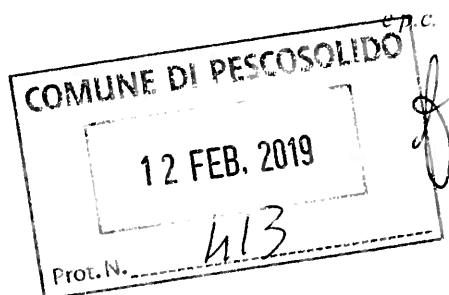
Prot 683-P del 18.01.2019
Cl. 34.19.07/56/2018
Risposta a nota n. 3919 del 27.12.2018

Ns. protocollo 346 del 11.01.2019

Al Comune di
03030 Pescosolido (Fr)
comunepescosolido@arcmediapec.it

OGGETTO: PESCOSOLIDO (FR);

- Località : Via Portella, 6 (Fg. 18 mapp.le 228);
- Lavori : Frazionamento di un fabbricato e realizzazione di una scala esterna;
- Titolare : Lorenzo Venditti - Via G. Marconi, 19 - 03030 Pescosolido (Fr);
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Procedura semplificata



Alla Regione Lazio
Dir. Reg. Territorio, Urbanistica, Mobilità
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Al Sig. Lorenzo Venditti
Via G. Marconi, 19
03030 Pescosolido (Fr)

Con riferimento all'oggetto, nel fare seguito a tutta l'intercorsa corrispondenza sulla materia, si restituiscono in allegato alla presente, a meno di una copia utile agli atti dell'Ufficio, gli elaborati pertinenti la pratica sopra richiamata debitamente vistati, non essendosi rilevati elementi avversi alla conformità e la compatibilità dei lavori di cui si tratta, nel cui merito si esprime pertanto **parere favorevole**.

Il presente parere è di esclusiva competenza paesaggistica, fatti salvi i diritti di terzi. In nessun caso la presente autorizzazione paesaggistica costituirà titolo di legittimazione di opere abusive preesistenti, sarà cura dell'amministrazione comunale accertare la conformità urbanistico edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistico edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e verificare nel caso la presenza di gravami di uso civico o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento. Tale parere non sostituisce autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi di competenza di altre amministrazioni interessate.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e delucidazione, si comunica anche di condividere le valutazioni espresse da codesta Amministrazione comunale in merito alla compatibilità dell'opera in esame.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Esther ANGELETTI LATINI)

IL SOPRINTENDENTE ad INTERIM
(Arch. Stefano GIZZI)

Istruttore: Leonardo BALDASSINI